Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1982, n. 767.

Modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, in relazione alle disponibilità di cassa, le modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982 previsti dagli articoli 5 e 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti l'intera quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno 1982, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Lo stesso Ministero è altresì autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in tutto o in parte, la quarta rata trimestrale dei contributi di cui al primo comma.

Lo stesso Ministero è infine autorizzato ad erogare alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, in tutto o in parte, i trasferimenti erariali afferenti al 1981, di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Le erogazioni di cui al secondo e terzo comma, da effettuarsi entro il corrente anno, sono subordinate alla dimostrazione da parte degli enti della indisponibilità dei fondi di cassa nella tesoreria propria e nei conti ad essi intestati presso la tesoreria dello Stato nonché all'avvenuta utilizzazione dell'intero importo delle anticipazioni di cassa effettuabili a norma di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1982, n. 768.

Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;

Visto l'art. 33 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 218/78 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni;

Considerato che in data 5 giugno 1982, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, lo schema del presente provvedimento è stato inviato per il parere alla commissione consultiva interregionale;

Considerato altresì che la predetta commissione non si è espressa nel termine stabilito e che pertanto deve ritenersi completato il procedimento previsto dalla citata legge 18 dicembre 1980, n. 864;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

DATA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1.

Il terzo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 24 ottobre 1982.

Art. 2.

Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:

a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;

b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la forma giuridica, la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, il lavoro, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi associativi simili, la vendita dei prodotti e i vincoli contrattuali delle aziende.

Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.

Le aziende, i cui terreni siano situati in due o più comuni, vengono censite nel comune in cui è situato il centro aziendale ove esista, oppure, in mancanza di questo nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.

Titolo II

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 4.

L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.

Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ad attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 5.

Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'Istituto centrale di statistica conforme al mod. ISTAT/CA/1 allegato al presente decreto. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 24 ottobre 1982 o all'annata agraria 1° novembre 1981-31 ottobre 1982.

Titolo III

ORGANI DEL CENSIMENTO

Art. 6.

L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. Inoltre l'Istituto promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda.

Per l'esecuzione del censimento l'Istituto può avvalersi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni statali centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Art. 7.

In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonchè di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento stesso.

La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, è composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a sei tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonché il responsabile del servizio veterinario, della provincia capoluogo di regione; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, più rappresentative in sede regionale. Un funzionario dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.

In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma è composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a cinque tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonché il responsabile del servizio veterinario della provincia; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, più rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma.

Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza, ne informeranno tempestivamente le commissioni di cui ai commi precedenti al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 8.

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica ai fini del censimento:

a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere una assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali;

b) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio già costituito dal sindaco in occasione del dodicesimo censimento generale della popolazione del 1981, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio.

Art. 9.

In ciascuna provincia, le regioni e le province autonome, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, procedono alla costituzione di uffici intercomunali di censimento aventi il compito di assicurare, ai comuni compresi nel territorio di rispettiva competenza, assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento, in conformità alle direttive dell'Istituto stesso. In particolare tale opera di assistenza tecnica viene prestata nelle seguenti fasi del censimento: aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole; reperimento ed istruzione dei rilevatori; raccolte dei dati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari.

La qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero agli uffici che ne hanno assunto le funzioni, ciascuno per il territorio di propria competenza.

Nelle zone in cui tali organi non esistano o risultino carenti in relazione alle esigenze del censimento, la qualifica e le funzioni dell'ufficio intercomunale di censimento possono essere attribuite anche agli uffici ed enti pubblici o loro organi periferici che in sede locale operano istituzionalmente nel settore agricolo, preventivamente individuati dalle regioni e province autonome d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La qualifica di dirigente dell'ufficio intercomunale di censimento spetta ai responsabili degli anzidetti organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero è attribuita a persona tecnicamente idonea dell'ufficio o ente pubblico che abbia assunto la qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento.

Art. 10.

Per assicurare la regolare ed uniforme applicazione delle norme di esecuzione del censimento e per armonizzare il servizio di assistenza ai comuni da parte degli uffici intercomunali di censimento, è costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato di coordinamento formato: dal dirigente dell'ufficio provinciale di censimento che lo presiede; da rappresentanti della regione o della provincia autonoma, fino ad un massimo di tre, scelti tra i dipendenti della regione o provincia stessa, o di altro ente pubblico, che operano in sede provinciale nel settore dell'agricoltura, tra i quali l'addetto statistico provinciale per le statistiche agricole, ove esista; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica.

Art. 11.

In ogni comune è data facoltà al sindaco di costituire una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.

Tale commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: dal segretario comunale; dal

dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal responsabile del servizio veterinario; dal preside di una scuola od istituto ad indirizzo agrario (ove esista); dal direttore didattico oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura più rappresentative in sede comunale.

Art. 12.

Il prefetto è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.

Art. 13.

Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Titolo IV

OPERAZIONI DEL CENSIMENTO

Art. 14.

Gli uffici comunali di censimento procedono entro il 31 luglio 1982, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dal secondo censimento generale dell'agricoltura - 1970, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento ed alla formazione degli stati di sezione provvisori.

Art. 15.

L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unità da censire.

I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.

I rilevatori sono scelti tra le persone di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864; ad essi verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato.

In attuazione dell'art. 4 della legge n. 864/80 citata, il sindaco di ciascun comune, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici che esplicano attività nel campo della agricoltura di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare l'incarico di rilevatore. Le regioni e province autonome da parte loro agevoleranno l'opera dei sindaci nel reperimento dei rilevatori.

Qualora in tal modo non sia stato possibile reperire il numero necessario dei rilevatori, il sindaco, con apposita lettera, richiede alle altre amministrazioni ed enti pubblici di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare il suddetto incarico.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti culturali, professionali e fisici che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico.

Solo nel caso in cui, a seguito delle anzidette operazioni, il numero dei rilevatori risulti ancora insufficiente, il sindaco provvede ad integrarlo mediante il reperimento di persone, in possesso oltre che dei necessari requisiti morali, culturali e fisici anche di conoscenze, sia pure generiche, nel campo dell'agricoltura, con priorità a quelle iscritte nelle liste di collocamento.

L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo, come risulta dal secondo comma del presente articolo.

Le modalità di rilevazione e le norme per la compilazione del questionario saranno illustrate dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento in collaborazione con il funzionario responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento.

A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti anzidetti, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, su proposta del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e sentito l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori del numero necessario, dando la precedenza ai dipendenti pubblici.

Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo.

Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 16.

La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene affettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica.

Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Art. 17.

Nel periodo dal 24 ottobre al 30 novembre 1982, i rilevatori, sulla base dello stato di sezione provvisorio predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate.

La compilazione dei questionari viene, di norma, effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati.

Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli è invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.

Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i necessari chiarimenti, ne dà comunicazione all'ufficio comunale di censimento.

I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.

E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento.

Art. 18.

I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro il 30 novembre 1982, non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente entro il 3 dicembre 1982 all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.

Art. 19.

A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo dei questionari consegnati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati risultanti dal computo giornaliero di sezione.

I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione sono comunicati all'ufficio provinciale di censimento entro il giorno 10 dicembre 1982.

L'ufficio provinciale di censimento provvede entro il 15 dicembre 1982 a comunicare all'Istituto centrale di statistica i dati riepilogati.

Art. 20.

Gli uffici comunali di censimento effettuano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende.

Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori o, se del caso, mediante accertamenti sul posto.

Art. 21.

A revisione ultimata, e comunque entro il 15 gennaio 1983, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio provinciale di censimento.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22.

E' fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.

Art. 23.

I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.

E' fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 24.

E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modifiche.

Art. 25.

Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione del censimento è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modifiche.

Art. 26.

I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.

Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.

La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento, disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 864/80, è determinata dai competenti organi dell'Istituto medesimo. Per tali compensi dovrà essere tenuta separata gestione secondo le norme vigenti e secondo le istruzioni emanate dall'Istituto.

Art. 27.

A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari del censimento, prima della registrazione e della verifica su nastro magnetico delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accerteranno che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali.

Per le operazioni di registrazione e verifica, l'Istituto centrale di statistica può avvalersi delle regioni che, avendo disponibilità di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni.

L'Istituto stabilirà le modalità ed i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 28.

L'Istituto centrale di statistica fornirà i dati di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, alle regioni, alle province autonome, alle province ed ai comuni che ne facciano richiesta, con riferimento al territorio di propria competenza, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati di censimento. La fornitura dei dati avverrà mediante nastri magnetici od altri supporti che saranno concordati tra le amministrazioni richiedenti e l'Istituto centrale di statistica e dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.

Per anticipare i tempi di consegna, e a scopo di esclusivo uso interno, i dati possono essere forniti anche in forma provvisoria prima delle operazioni di controllo e correzione. Rimane inteso che le amministrazioni destinatarie di questi dati provvisori si impegnano a non pubblicarli e comunque a non divulgarli all'esterno.

Art. 29.

Al fine di costituire la base per le rilevazioni statistiche che l'Istituto centrale di statistica, le regioni e le province autonome dovranno effettuare nel campo dell'agricoltura — tra le quali quelle necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole in Italia previsto dalla decisione del Consiglio CEE n. 81/518 — l'Istituto fornirà alle regioni ed alle province autonome l'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche censite nel territorio di competenza con l'indicazione di alcuni principali elementi. Le regioni e le province autonome, sulla base della normativa che sarà stabilita d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, provvederanno all'aggiornamento periodico del suddetto elenco, dandone di volta in volta comunicazione all'Istituto medesimo.

Le regioni e le province autonome utilizzeranno l'anzidetto elenco nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 30.

Contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, gli ispettori provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento che svolgono attività ispettiva per il censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non può superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento e per i responsabili degli uffici intercomunali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori.

Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.

La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864.

Art. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA — DARIDA — LA MALFA — BARTOLOMEI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 20

Mod. ISTAT/CA/1

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

24 ottobre 1982 (Legge 18 dicembre 1980, n. 864)

QUESTIONARIO DI AZIENDA

A	NUMERO DI CODICE
Comune	
Provincia	

B	SEZIONE DI CENSIMENTO
	⎵⎵⎵

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO	
	Provvisorio	Definitivo
	⎵⎵⎵⎵	⎵⎵⎵⎵

D	IN CASO DI RISPOSTA AD UNO O PIU' QUESITI DELLA SEZIONE III - NOTIZIE PARTICOLARI SULLA VITE - BARRARE IL QUADRATINO A LATO	1 ☐

Per i quesiti seguiti da quadratino barrare così ☒ la risposta che fa al caso

Sezione I - NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

1 SISTEMA DI CONDUZIONE

Prima di dare risposta al punto 1.1 compilare la SEZIONE VIII - LAVORO

1.1 Forma di conduzione *(rapporti tra impresa e lavoro)*

a) Conduzione diretta del coltivatore
- — con solo manodopera familiare . . 1 ☐
- — con manodopera familiare prevalente (a) . . . . 2 ☐
- — con manodopera extrafamiliare prevalente (b) . . . . 3 ☐

b) Conduzione con salariati e/o compartecipanti *(in economia)* . . 4 ☐

c) Conduzione a colonia parziaria appoderata *(mezzadria)* . . . . 5 ☐

d) Altra forma di conduzione .... 6 ☐
(specificare)

a) Nel caso in cui le giornate di lavoro della manodopera familiare (punto 31.2 pag. 7) sono uguali o maggiori di quelle della manodopera extrafamiliare (punto 31.4 pag. 7).
b) Nel caso in cui le giornate di lavoro della manodopera familiare (punto 31.2 pag. 7) sono inferiori a quelle della manodopera extrafamiliare (punto 31.4 pag. 7).

1.2 Titolo di possesso dei terreni *(rapporti tra impresa e capitale fondiario)*

	SUPERFICIE TOTALE – ETTARI	SUPERFICIE TOTALE – ARE	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) – ETTARI	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) – ARE
a) Proprietà . .	....	....	....	....
b) Affitto . . .				
TOTALE . . .				
	I dati devono essere uguali tra loro ed uguali al TOTALE indicato al punto 11.11 pag. 3.		Il dato deve essere uguale al TOTALE indicato al punto 11.6 pag. 3.	

2 FORMA GIURIDICA

2.1 Persona fisica

a) Persona singola; persone legate da vincoli di parentela che conducono l'azienda pro-indiviso; società di fatto . . . . 1 ☐

b) Comunanza od affittanza collettiva . . . . . 2 ☐

2.2 Società

a) Cooperativa . . . . 3 ☐

b) Per azioni . . . . 4 ☐

c) Di altro tipo .... 5 ☐
(specificare)

2.3 Ente pubblico .... 6 ☐
(specificare)

Il conduttore è anche la persona che di fatto gestisce l'azienda *(capo azienda)*? . . . . 1 si 2 no

3 SUPERFICIE DELL'AZIENDA E FRAMMENTAZIONE DEI TERRENI

3.1 Azienda senza terreno agrario . . . . . ☐

3.2 Azienda con superficie agraria e/o forestale

a) Corpi che costituiscono l'azienda . . . . . N. ⎵⎵

b) Superficie totale

		CODICI – Prov.	CODICI – Comune	ETTARI	ARE
— situata nel Comune di censimento . . .		XXXX	XXXXXXX	....	....
— situata in altri Comuni:					
(Provincia)	*(Comune)*			....	....
....	....			....	....
....	....			....	....
....	....			....	....
— situata all'estero . .		9 9	0 0 0	....	....
TOTALE					

OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI COL PRESENTE QUESTIONARIO

L'obbligo di fornire le notizie richieste è stabilito dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864. Coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono passibili, ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modifiche, di una sanzione amministrativa fino a L. 400.000 che, in caso di recidiva, può essere aumentata fino a L. 4.000.000 senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art. 8 della legge n. 864/80 citata, stabilisce inoltre che le notizie raccolte in occasione dei censimenti sono tutelate dal segreto d'ufficio di cui all'art. 19 del decreto-legge 1285/1929 e successive modifiche, che così dispone: « Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dell'Istituto centrale di statistica, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale ». « Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a L. 600.000 elevabile, in caso di recidiva, fino a L. 4.000.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale ».

2 Sezione II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI NELL'ANNATA AGRARIA 1981-82

4 SEMINATIVI

	Codice	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE	COLTIVAZIONE SUCCESSIVA SECONDARIA ETTARI	ARE
4.1 Cereali per la produzione di granella (*)					
a) Frumento tenero e spelta	01				
b) Frumento duro . . .	02				
c) Segale	03				
d) Orzo	04				
e) Avena	05				
f) Granoturco (*escluso il granoturco in erba ed a maturazione cerosa da indicare nel successivo punto 4.9 b*)	06				
g) Riso	07				
h) Altri cereali .... (*specificare*)	08				
4.2 Legumi secchi (*) . .	09				
4.3 Patata (*)	10				
4.4 Barbabietola da zucchero	11				
4.5 Piante industriali					
a) Tabacco	12				
b) Luppolo	13				
c) Piante da semi oleosi (*)	14				
d) Piante tessili	15				
e) Altre piante industriali .... (*specificare*)	16				
4.6 Ortive					
In piena aria:					
a) in coltivazioni di pieno campo					
— fagiuolo fresco . .	17				
— pisello fresco . .	18				
— carciofo	19				
— insalata (*indivia, lattuga, radicchio o cicoria*)	20				
— fragola	21				
— pomodoro da mensa	22				
— pomodoro da industria	23				
— altre ortive .... (*specificare*)	24				
b) in orti stabili o industriali	25				
Protette:					
a) in serra	26				
b) in tunnels, campane, ecc.	27				
4.7 Fiori e piante ornamentali					
a) In piena aria	28				
b) Protette:					
— in serra	29				
— in tunnels, campane, ecc.	30				
4.8 Piante sarchiate da foraggio	31				
4.9 Foraggere avvicendate					
a) Prati avvicendati	32				
b) Erbai (*compreso il granoturco in erba ed a maturazione cerosa*)	33				
4.10 Sementi (*superfici per la produzione di sementi o piantine destinate alla vendita*) . . .	34				
4.11 Altri seminativi .... (*specificare*)	35				
4.12 Terreni a riposo	36			XXXXXXX	XXXX
4.13 TOTALE SEMINATIVI . .	•				

(*) Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi.

	Codice	COLTIVAZIONE PRINCIPALE ETTARI	ARE
5 ORTI FAMILIARI	37		
6 PRATI PERMANENTI E PASCOLI			
6.1 Prati permanenti	38		
6.2 Pascoli	39		
6.3 TOTALE PRATI PERMANENTI E PASCOLI	•		
7 COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE (*comprese le coltivazioni legnose agrarie non ancora in produzione*)			
7.1 Vite (*riportare il dato dal punto 15.8 pag. 4*)	•		
7.2 Olivo	44		
7.3 Agrumi			
a) Arancio	45		
b) Mandarino	46		
c) Limone	47		
d) Altri agrumi .... (*specificare*)	48		
7.4 Fruttiferi			
a) Melo	49		
b) Pero	50		
c) Pesco	51		
d) Mandorlo	52		
e) Nocciolo	53		
f) Altri fruttiferi .... (*specificare*)	54		
7.5 Vivai (*escluse le viti madri di portinnesto e i barbatellai; i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale devono essere indicati tra le colture boschive nel successivo punto 8*)	55		
7.6 Altre coltivazioni legnose agrarie . ... (*specificare*)	58		
7.7 Coltivazioni legnose agrarie in serra	59		
7.8 TOTALE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE	•		

segue Sezione II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI NELL'ANNATA AGRARIA 1981-82 3

(8) COLTURE BOSCHIVE

		Codice	Coltivazione principale Ettari	Are
8.1	**Castagneti da frutto**	60		
8.2	**Pioppete**	61		
8.3	**Nell'azienda esistono pioppi di ripa?**	71	si	no
8.4	**Boschi**			
	a) Fustaie			
	— conifere	62		
	— latifoglie	63		
	— miste di conifere e latifoglie	64		
	b) Cedui (*esclusa la macchia mediterranea*)			
	— semplici	65		
	— composti	66		
	c) Macchia mediterranea	67		
8.5	**TOTALE BOSCHI**	•		
(9)	SUPERFICIE AGRARIA NON UTILIZZATA (*esclusi i terreni a riposo*)	68		
(10)	ALTRA SUPERFICIE (*aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, ecc.*)	69		

(11) RIEPILOGO DELLA SUPERFICIE DELL'AZIENDA

		Coltivazione principale Ettari	Are
11.1	**Seminativi** (*punto 4.13 pag. 2*)		
11.2	**Orti familiari** (*punto 5 pag. 2*)		
11.3	**Prati permanenti e pascoli** (*punto 6.3 pag. 2*)		
11.4	**Coltivazioni legnose agrarie** (*punto 7.8 pag. 2*)		
11.5	**Castagneti da frutto** (*punto 8.1 pag. 3*)		
11.6	**SAU** (*somma dei dati da 11.1 a 11.5*)		
11.7	**Pioppete** (*punto 8.2 pag. 3*)		
11.8	**Boschi** (*punto 8.5 pag. 3*)		
11.9	**Superficie agraria non utilizzata** (*punto 9 pag. 3*)		
11.10	**Altra superficie** (*punto 10 pag. 3*)		
11.11	**SUPERFICIE TOTALE DELL'AZIENDA** (*somma dei dati da 11.6 a 11.10*)		

(12) COLTIVAZIONI CONSOCIATE

12.1 Indicare la superficie complessiva delle coltivazioni consociate . Ettari ☐☐☐☐☐ Are ☐☐

12.2 Consociazioni praticate

a) Vite con
- — cereali . . . 1 ☐
- — foraggere avvicendate . 2 ☐
- — olivo . . 3 ☐
- — fruttiferi . . . 4 ☐

b) Olivo con
- — cereali . 5 ☐
- — agrumi . . 6 ☐
- — mandorlo . . . 7 ☐

c) Altre consociazioni .... (*specificare*) 8 ☐

(13) IRRIGAZIONE

(*esclusa l'irrigazione di soccorso*).

13.1 Indicare la superficie normalmente irrigata Ettari ☐☐☐☐☐ Are ☐☐

13.2 Approvvigionamento dell'acqua irrigua

a) In forma autonoma o indipendente per derivazione diretta da:
- — corsi d'acqua superficiali . . . . . 1 ☐
- — laghi naturali e laghetti artificiali . . . 2 ☐
- — altra fonte (*pozzi, fontanili, ecc.*) . . . . . 3 ☐

b) Da consorzi di irrigazione . . . . 4 ☐

c) Da altre aziende agricole . . . . 5 ☐

d) In altra forma (*da aziende private non agricole, ecc.*) 6 ☐

13.3 Sistema di irrigazione

a) Aspersione (*a pioggia*) . . . . 1 ☐

b) Sommersione . . . . 2 ☐

c) Scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale . . . . 3 ☐

d) Localizzata sottochioma (*goccia, sorso, spruzzo*) . . . . 4 ☐

e) Altro sistema

.... (*specificare*) 5 ☐

13.4 Coltivazioni irrigate

	Superficie irrigata (Coltivazione principale più successiva secondaria) Ettari	Are
a) Granoturco da granella		
b) Ortive		
c) Foraggere avvicendate		
d) Vite		
e) Agrumi		
f) Fruttiferi		
g) Altre coltivazioni .... (*specificare*)		

13.5 L'azienda ha praticato la fertirrigazione? . . . . 1 si no

(14) FUNGHI

(*in grotte, sotterranei od in appositi edifici*)

Superficie investita a funghi m² ☐☐☐☐☐☐☐

4 Sezione III - **NOTIZIE PARTICOLARI SULLA VITE**

(15) **VITE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE**

	CODICE	SUPERFICIE TOTALE A VITE		RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE A VITE SECONDO L'ANNO DI IMPIANTO											
				posteriore all'agosto 1979		dall'agosto 1979 al sett. 1976		dall'agosto 1976 al sett. 1972		dall'agosto 1972 al sett. 1962		dall'agosto 1962 al sett. 1952		anteriore al sett. 1952	
		ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
	1	2		3		4		5		6		7		8	
15.1 Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (vini DOC) VITIGNI:															
	1														
	1														
	1														
	1														
	1														
	1														
	1														
TOTALE	1 3 0 1														
15.2 Uva per la produzione di altri vini (*compresi i vini da tavola con indicazione geografica*) VITIGNI:															
	2														
	2														
	2														
	2														
	2														
	2														
TOTALE	2 3 0 1														

15.3 *di cui* **per la produzione di vini da tavola con indicazione geografica** . . . . . 2 3 9 9 Ettari [ ] Are [ ]

	CODICE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
15.4 Uva da tavola VITIGNI:															
	3														
	3														
	3														
	3														
	3														
TOTALE	3 5 0 1														

15.5 Viti non innestate	4 0 0 1
15.6 Viti madri di portinnesto . .	4 0 0 2
15.7 Barbatelle	4 0 0 3
15.8 TOTALE GENERALE	4 0 0 4

In caso di risposta ad uno o più quesiti della presente sezione barrare il quadratino nel riquadro D della prima pagina

(16) **INDICARE SE L'AZIENDA PRODUCE NORMALMENTE PER LA VENDITA PRODOTTI DELLA VITICOLTURA** 4 0 0 5 ☐

Sezione IV - ALLEVAMENTI: CONSISTENZA AL 24 OTTOBRE 1982 — 5

(17) BOVINI
(*compresi i bufalini*)

		Codice	CAPI
17.1	**Di età inferiore a 6 mesi**	01	
17.2	**Da 6 mesi a meno di 1 anno**	02	
17.3	**Da 1 anno a meno di 2 anni**		
	a) Maschi		
	— da riproduzione	03	
	— da macello	04	
	b) Femmine		
	— da allevamento	05	
	— da macello	06	
17.4	**Di 2 anni e più**		
	a) Maschi		
	— da riproduzione	07	
	— da macello	08	
	— da lavoro	09	
	b) Femmine		
	— manze da allevamento	10	
	— manze da macello	11	
	— vacche da latte (*comprese le vacche da latte e da carne*)	12	
	— altre vacche (*da carne, da lavoro, da carne e da lavoro*)	13	
17.5	**TOTALE BOVINI**	14	
	di cui **BUFALINI**	15	

(18) OVINI

		Codice	CAPI
18.1	**Pecore**	16	
18.2	**Agnelli, agnelloni, montoni, castrati**	17	
18.3	**TOTALE OVINI**	18	

(19) CAPRINI

		Codice	CAPI
19.1	**Capre**	19	
19.2	**Capretti, caprettoni, becchi**	20	
19.3	**TOTALE CAPRINI**	21	

(20) EQUINI

		Codice	CAPI
20.1	**Cavalli**	22	
20.2	**Asini, muli e bardotti**	23	
20.3	**TOTALE EQUINI**	24	

(21) SUINI

		Codice	CAPI
21.1	**Di peso inferiore a 20 kg**	25	
21.2	**Da 20 kg a meno di 50 kg**	26	
21.3	**Di 50 kg e più**		
	a) Verri	27	
	b) Scrofe	28	
	c) Da macello		
	— da 50 kg a meno di 80 kg	29	
	— di 80 kg e più	30	
21.4	**TOTALE SUINI**	31	

(22) CONIGLI

		Codice	CAPI
22.1	**Fattrici**	32	
22.2	**Altri conigli**	33	
22.3	**TOTALE CONIGLI**	34	

(23) ALLEVAMENTI AVICOLI

		Codice	CAPI
23.1	**Polli da carne**	35	
23.2	**Galline da uova**	36	
23.3	**Tacchini, galline faraone, anatre, oche**	37	
23.4	**TOTALE ALLEVAMENTI AVICOLI**	38	

(24) ALTRI ALLEVAMENTI

		Codice	
24.1	**Selvaggina**	39	☐
24.2	**Animali da pelliccia**	40	☐
24.3	**Api**	41	.... (N. alveari)
24.4	**Allevamenti ittici**	42	☐
24.5	**Altri**	43	☐

(25) L'AZIENDA PRODUCE PULCINI DI UN GIORNO MEDIANTE INCUBAZIONE ARTIFICIALE?

44 [sì] [no]

Sezione V - MEZZI MECCANICI

(26) MEZZI MECCANICI UTILIZZATI
(*annata agraria 1981-82*)

		Codice	DI PROPRIETA' DELLA AZIENDA (Numero)	FORNITI DA: IN COMPROPRIETA' O FORNITI DA ALTRE AZIENDE AGRICOLE	FORNITI DA: Cooperative agricole od organismi associativi simili	FORNITI DA: Imprese di esercizio e noleggio per conto terzi
26.1	**Trattrici (*)** (*potenza effettiva*)					
	a) Di potenza inferiore a 25 Kw (34 Cv)	01		1 ☐	2 ☐	3 ☐
	b) Da 25 Kw (34 Cv) a meno di 40 Kw (54 Cv)	02		1 ☐	2 ☐	3 ☐
	c) Da 40 Kw (54 Cv) a meno di 60 Kw (82 Cv)	03		1 ☐	2 ☐	3 ☐
	d) Da 60 Kw (82 Cv) a meno di 80 Kw (109 Cv)	04		1 ☐	2 ☐	3 ☐
	e) Di 80 Kw (109 Cv) e oltre	05		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.2	**TOTALE TRATTRICI**	•				
26.3	**Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici**	06		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.4	**Apparecchi meccanici per la irrorazione e per la lotta contro i parassiti e le erbe infestanti**	07		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.5	**Macchine per la concimazione**	08		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.6	**Raccoglitrici-trinciatrici**	09		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.7	**Trebbiatrici**	10		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.8	**Mietitrebbiatrici**	11		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.9	**Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della patata**	12		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.10	**Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della barbabietola da zucchero**	13		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.11	**Macchine per la raccolta della frutta**	14		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.12	**Automezzi per trasporto merci** (*autocarri, motocarri*)	15		1 ☐	2 ☐	3 ☐
26.13	**Altri**	16	11 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐

(*) Per facilitare la compilazione, la potenza è indicata sia in Kilowatt (Kw), sia in Cavalli vapore (Cv).

Sezione VI - IMPIANTI

(27) IMPIANTI

INDICARE SE L'AZIENDA DISPONE DI PROPRI IMPIANTI PER

27.1 **La selezionatura, calibratura ed imballaggio di frutta, agrumi ed ortaggi** 51 ☐

27.2 **La cura della foglia verde del tabacco** . . . 52 ☐

27.3 **Il condizionamento della foglia curata del tabacco in colli** . . . . 53 ☐

27.4 **L'essiccazione meccanica**

a) della granella . . . . 54 ☐

b) del foraggio . . . . 55 ☐

27.5 **La conservazione di frutta, ortaggi, ecc.** *(celle frigorifere)* . . . . 56 ☐

27.6 **La trasformazione di**

a) Uva . . . . 57 ☐

b) Olive . . . . 58 ☐

c) Latte . . . . 59 ☐

27.7 **La produzione di mangime** . . . 60 ☐

27.8 **L'alimentazione automatizzata del bestiame** . . . . 61 ☐

27.9 **L'abbeveraggio automatizzato del bestiame** . . . . 62 ☐

27.10 **Lo sgombero quotidiano del letame** . . . . 63 ☐

27.11 **La depurazione dei liquami** . . . . . 64 ☐

27.12 **La mungitura meccanica** . . . . 65 ☐

27.13 **La refrigerazione e/o il trattamento igienico del latte** . . . . 66 ☐

27.14 **La lavorazione del legno** *(seghe fisse)* . . . . . 67 ☐

Sezione VII - FABBRICATI RURALI E ABITAZIONI

(28) FABBRICATI RURALI

INDICARE SE L'AZIENDA DISPONE DI

28.1 **Ricoveri per animali**

a) Stalle . . . . 1 ☐

b) Porcilaie . . . . 2 ☐

c) Pollai . . . . 3 ☐

28.2 **Locali per l'immagazzinamento dei prodotti**

a) Magazzini *(escluse le celle frigorifere per le quali deve essere data risposta al precedente punto 27.5)* . . . . 4 ☐

b) Sili da foraggio . . . . 5 ☐

c) Fienili . . . . 6 ☐

28.3 **Locali per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo** . . . 7 ☐

28.4 Serre	SUPERFICIE DI BASE (m²)
a) con impianti di riscaldamento . . .	
b) senza impianti di riscaldamento . .	
TOTALE	

(29) ABITAZIONI SITUATE NELL'AZIENDA

29.1 Abitazioni	NUMERO TOTALE DELLE ABITAZIONI	NUMERO DELLE ABITAZIONI FORNITE DI: Acqua potabile	Gabinetto	Energia elettrica	Telefono
a) Occupate					
— dal conduttore e dai suoi familiari *(rispondere solo se il conduttore è una persona fisica)* . .					
— da operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti					
— da altre persone .					
b) Non occupate . .					
TOTALE					

29.2 **Tutti gli operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti abitano nell'azienda?** . . . . 1 si no

29.3 **Nell'azienda sono stati ospitati turisti nell'annata agraria 1981-82?** . 1 si no

(30) ENERGIA ELETTRICA PER USO AGRICOLO

L'azienda utilizza energia elettrica per uso agricolo? . . . . 1 si no

Sezione VIII - LAVORO 7

31 NOTIZIE SULLE PERSONE DI 14 ANNI E PIU' CHE HANNO LAVORATO NELL'AZIENDA

(annata agraria 1981-82)

Se il conduttore non è una persona fisica nessuna risposta deve essere data al punto 31.1. Per le aziende a colonia parziaria appoderata i dati sul conduttore e sui familiari devono far riferimento al mezzadro e ai suoi familiari.

	Codice	SESSO	ANNO DI NASCITA	GIORNATE DI LAVORO PRESTATE NELL'ANNATA AGRARIA	INDICARE SE HA ESPLICATO ATTIVITA' REMUNERATIVA EXTRAZIENDALE	IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA PRECISARE SE L'ATTIVITA' EXTRAZIENDALE HA ASSORBITO: maggior tempo di quello dedicato alla azienda	minor tempo di quello dedicato alla azienda	ATTIVITA' EXTRAZIENDALE PREVALENTEMENTE ESERCITATA (1)
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.1 Manodopera familiare								
a) Conduttore *(responsabile giuridico ed economico dell'azienda)*	01	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
b) Coniuge del conduttore	02	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
c) Altri familiari del conduttore *(indicare la relazione di parentela, cioè a seconda dei casi: padre, madre, figlio, genero, nuora, ecc.)*								
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
....	03	1 M 2 F	☐☐☐☐	....	si no	1 ☐	2 ☐	☐
31.2 TOTALE GIORNATE DI LAVORO DELLA MANODOPERA FAMILIARE								
31.3 Manodopera extrafamiliare								
a) Operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti *(indicare, a seconda dei casi: direttore, fattore, contabile, mungitore, trattorista, ecc.)*								
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
....	04	1 M 2 F	☐☐☐☐	....				
b) Operai a tempo determinato *(braccianti, giornalieri e simili)*, coloni impropri ed assimilati								
— maschi *(in complesso)*	05	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	....				
— femmine *(in complesso)*	06	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	....				
31.4 TOTALE GIORNATE DI LAVORO DELLA MANODOPERA EXTRAFAMILIARE								

(1) Utilizzando la seguente tabella riportare il codice relativo all'attività esercitata.

ATTIVITA' ESERCITATA	Codice
In altre aziende agricole	1
In aziende dedite alla silvicoltura	2
Turismo nell'ambito aziendale	3
Artigianato nell'ambito aziendale	4
In aziende industriali, di costruzioni ed installazioni di impianti	5
In aziende commerciali	6
Nella Pubblica Amministrazione	7
Altre attività sull'azienda	8
Altre attività fuori dell'azienda	9

32 GRADO DI ISTRUZIONE DEL CAPO AZIENDA

(persona che di fatto gestisce l'azienda) (2)

	TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO: in scuole ad indirizzo agrario	in altri tipi di scuole
32.1 Laureato	11 ☐	66 ☐
32.2 Diplomato	22 ☐	77 ☐
32.3 Fornito di licenza di scuola media inferiore	33 ☐	88 ☐
32.4 Fornito di licenza di scuola elementare	44 ☐	
32.5 Privo di titolo di studio	55 ☐	

(2) Al presente quesito deve essere data in ogni caso risposta.

8 Sezione IX - ALTRE NOTIZIE

(33) PARTECIPAZIONE A COOPERATIVE AGRICOLE O AD ORGANISMI ASSOCIATIVI SIMILI

Se l'azienda fa parte di cooperative agricole od organismi associativi simili, indicare le operazioni svolte nell'annata agraria 1981-82.

33.1 Acquisto di

a) Fertilizzanti . . . . 1 ☐

b) Antiparassitari e diserbanti . . . . . . 2 ☐

c) Sementi e piante . . . . 3 ☐

d) Bestiame . . . . 4 ☐

e) Mangimi e foraggi . . . . 5 ☐

f) Medicinali . . . . 6 ☐

g) Attrezzature e mezzi meccanici . . . . 7 ☐

h) Carburanti e lubrificanti . . . . 8 ☐

i) Altri prodotti .... (specificare) 9 ☐

33.2 Conferimento di prodotti

	Codice	SELEZIONATURA, CONDIZIONAMENTO CONSERVAZIONE E VENDITA	SOLA TRASFORMAZIONE	TRASFORMAZIONE E VENDITA
a) delle coltivazioni				
— cereali . . .	01	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— barbabietola da zucchero .	02	xxxxxxx	1 ☐	2 ☐
— tabacco . . .	03	1 ☐	xxxxxxx	xxxxxxx
— ortaggi . . .	04	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— uva	05	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— olive	06	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— frutta ed agrumi . . .	07	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— altri .... (specificare)	08	1 ☐	1 ☐	2 ☐
b) degli allevamenti				
— bovini . . .	09	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— suini	10	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— ovini	11	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— pollame . . .	12	1 ☐	xxxxxxx	xxxxxxx
— uova	13	1 ☐	xxxxxxx	xxxxxxx
— latte	14	1 ☐	1 ☐	2 ☐
— altri .... (specificare)	15	1 ☐	1 ☐	2 ☐

33.3 Altre operazioni *(escluse la fornitura dell'acqua irrigua e l'utilizzazione dei mezzi meccanici)*

.... (specificare) 16 ☐

(34) CONTABILITA'

34.1 Le uscite e le entrate dell'azienda vengono sistematicamente e regolarmente registrate? . . . . 1 [si] 2 [no]

34.2 Viene redatto, inoltre, un « inventario », un « bilancio » ed un conto « profitti e perdite » dell'azienda? . . . . 1 [si] 2 [no]

(35) VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AZIENDA

35.1 L'azienda produce normalmente per la vendita? . . . . 1 [si] 2 [no]

35.2 In caso affermativo la produzione commercializzata raggiunge normalmente il valore di lire 700.000 per annata agraria? . . . . 1 [si] 2 [no]

35.3 L'azienda è stata vincolata con contratto ad una o più imprese agricole, industriali e/o commerciali per la produzione e la vendita dei suoi prodotti? 1 [si] 2 [no]

In caso affermativo indicare i prodotti che ne hanno formato oggetto nell'annata agraria 1981-82.

a) Prodotti delle coltivazioni

— cereali . . 01 ☐

— barbabietola da zucchero . 02 ☐

— tabacco . . . . . . 03 ☐

— ortaggi . . . . 04 ☐

— uva . . . . 05 ☐

— olive . . . . 06 ☐

— frutta ed agrumi . . . . 07 ☐

— altri .... (specificare) .... 08 ☐

b) Prodotti degli allevamenti

— bovini . . . . 09 ☐

— suini . . . . 10 ☐

— ovini . . . . 11 ☐

— pollame . . . . 12 ☐

— uova . . . . 13 ☐

— latte . . . . 14 ☐

— altri .... (specificare) .... 15 ☐

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

A — NUMERO DI CODICE: Comune | Provincia

B — SEZIONE DI CENSIMENTO

C — NUMERO D'ORDINE DEFINITIVO DEL QUESTIONARIO

NOTIZIE INDICATIVE DEL CONDUTTORE

Per l'azienda condotta a « colonia parziaria appoderata » fare riferimento al mezzadro.

COGNOME DELLA PERSONA FISICA O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' OD ENTE CHE GESTISCE L'AZIENDA

NOME DELLA PERSONA FISICA CHE GESTISCE L'AZIENDA

INDIRIZZO

VIA, PIAZZA O LOCALITA'

N.

COMUNE

CODICE ISTAT

PROVINCIA

CODICE

Per l'azienda condotta a « colonia parziaria appoderata » indicare anche il concedente.

COGNOME DELLA PERSONA FISICA O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' OD ENTE

NOME DELLA PERSONA FISICA

Dichiaro che i dati e le notizie contenuti nel presente questionario rispondono a verità.

IL CONDUTTORE DELL'AZIENDA
(o chi per esso)

....

IL RILEVATORE

....

Data ....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1982.

Approvazione, per l'anno 1982, dell'elenco dei funzionari dell'amministrazione periferica delle imposte dirette autorizzati ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare, per l'anno 1982, l'elenco dei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di prima classe, i quali possono essere autorizzati ad accedere, nei casi previsti nel primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600, presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di compiere le rilevazioni dirette di cui al secondo comma dell'art. 33, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Decreta:

E' approvato, per l'anno 1982, l'elenco allegato *A* dei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, i quali possono essere autorizzati ad accedere presso le aziende e istituti di credito e presso l'Amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Elenco dei funzionari dell'amministrazione periferica delle imposte dirette abilitati ad accedere presso aziende o istituti di credito e l'Amministrazione postale

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Ancona	Uff. II.DD. Ancona	Scocchera Luigi	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Ascoli Piceno	Capriotti Paolo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Camerino	Lacchè Ubaldo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Fermo	Sansa Fratini Giuliana	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Jesi	Tritapepe Luciano	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Macerata	Aprea Francesco Ciampechini Francesco	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Pesaro	De Rosa Domenico	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Senigallia	Randazzo Giacomo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Recanati	Attanasio Antonio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Tolentino	Milantoni Silvio Pio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Urbino	Campogiani Enrico	Dir. 1ª cl. R.E.
Bari	Uff. II.DD. Bari	Converti Armando	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Conversano	Console Carmine	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Gioia del Colle	Monteleone Domenico	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Monopoli	Alfarano Pietro	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Brindisi	Corrado Eumeo Carlo Mandese Antonio	Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Ostuni	Sicuro Attilio	Dir. 1ª cl. R.E.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Bari	Uff. II.DD. Foggia	Ruocco Nicola	Dir. 1ª cl. R.E.
		Lauriola Michele	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Lucera	Maganuco Fernando	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. S. Severo	Fuccella Fulgenzio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Lecce	Errico Aldo	1° dirigente
		Spagnolo Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Casarano	Coccoli Eugenio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Gallipoli	Palazzo Pasquale	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Maglie	Arganese Gaetano	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Taranto	De Florio Liliana	Dir. 1ª cl. R.E.
		Messinese Alfredo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Attivissimo Clementina	Dir. ag. 1ª cl.
Bologna	1° Uff. Bologna	Addamo Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
		Capuano Mario	Dir. 1ª cl. R.E.
		Liotta Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
		Nigro Luigi	Dir. 1ª cl. R.E.
		Xibilia Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Imola	Ambrosini Leo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Ferrara	Filippini Luciano	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Forlì	Lizza Orlando	Dir. 1ª cl. R.E.
		Tassani Enio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Cesena	Bugari Attilio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Rimini	Mastrorocco Giacomo	Isp.re comp.le R.E.
		Colangelo Giovanni	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Modena	Pacchioni Silvia	Dir. 1ª cl. R.E.
		Ajolfi Carlo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Parma	Lo Consolo Pasqualino	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Piacenza	Castagnetta Gino	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Fiorenzuola	Anastasi Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Lugo	Ballardini Barberina	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Reggio Emilia	Antichi Gianmarco	Dir. 1ª cl. R.E.
		Gandolfi in Salsi Lidia	Dir. ag. 1ª cl.
Bolzano	Uff. II.DD. Bolzano	Rovelli Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Coltellacci Benedetto	Dir. ag. 1ª cl.
Cagliari	Uff. II.DD. Cagliari	Mameli Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
		Collu Luigi	Dir. 1ª cl. R.E.
		Carboni Flavio	Dir. ag. 1ª cl.
		Lai Francesca	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Iglesias	Tilocca Vincenzo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Sanluri	Carta Raimondo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Macomer	Tucci Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Oristano	Concas Iolanda	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Sassari	Ledda Melchiorre	Dir. 1ª cl. R.E.
		Canelles Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
		Pisanu Francesca	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Ozieri	Bruccoleri Amedeo	Dir. ag. 1ª cl.
Campobasso	Uff. II.DD. Campobasso	Smargiassi Pasquale	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Larino	Sciarretta Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Isernia	De Biasio Gaetano	Dir. 1ª cl.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Catanzaro	Uff. II.DD. Catanzaro	Cecchinato Giorgio Pultrone Vincenzo Petitto Emilio	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Lamezia Terme	Grisolia Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Soverato	Criscuolo Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Vibo Valentia	Fazzari Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Montalto Uff.	Bavasso Vincenzo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Paola	Lupi Emilio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Reggio Cal.	Loteta Mario	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Locri	Sinopoli Domenico	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Palmi	Pedone Luigi	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Villa San Giovanni	De Luca Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
Genova	Uff. II.DD. Genova 1°	Caravelli Raffaele Tigani Fausto Lanaro Ennio Ciappina Vincenzo D'Ambrosio G. Pietro Conti Franco	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Genova 2°	Procida Antonino Blandini Giuseppe Siringo Sebastiano Corsaro Concetto Corsiglia Antonio Lombardo Michele Mucci Carlo Sierchio Giovanni Cerofolini Libero Giordano Antonino	Isp.re comp.le R.E. Isp.re comp.le R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Sampierdarena	Modena Luigi Reale Aldo	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Pegli	Virgilio Alberto	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Chiavari	Cosentino Luigi	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Rapallo	Verso Giacomo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Recco	Tripodo Renato	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Imperia	Carfagno Pietro Marinari Acciani Francesco	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. San Remo	Ferrante Filippo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. La Spezia	Lo Presti Carmelo Tortora Antonino	Isp.re comp.le R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Sarzana	Polisi Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Savona	Bremont Enzo Bonanno Prospero Moretti Luigi	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Albenga	Risino Corrado	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Finale Ligure	Marino Antonino	Dir. 1ª cl. R.E.
Firenze . . .	Uff. II.DD. Firenze 2°	Barucco Guido	1° dirigente
	Uff. II.DD. Grosseto	Gherardi Pietro	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Viareggio	Gerace Arnaldo	1° dirigente
	Uff. II.DD. Pisa	Madonna Luigi Zanghì Antonio	Isp.re comp.le R.E. Dir. 1ª cl. R.E.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Firenze	Uff. II.DD. Pistoia	Bracciante Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Pescia	Salvadori Sauro	Dir. 1ª cl. R.E.
L'Aquila	Uff. II.DD. L'Aquila	Spezzaferri Giuseppina	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Avezzano	Lucci Guido	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Chieti	Gianfelice Giovanni	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Lanciano	Di Mascio Italo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Ortona	D'Orsogna Ersilia	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Pescara	Maddes Evandro Sala Stanislao	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Teramo	Converti Giovanni	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Atri	Cortese Virginio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Giulianova	D'Ambrosio Giovanni	Dir. ag. 1ª cl.
Milano	Uff. II.DD. Milano 1°	Pierro Erasmo Massone De Martini Giuseppina Merlino Francesco	1° dirigente Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Milano 2°	Fortunato Pietro Fenizia Carlo Grasso Isidoro Marra Domenico	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Abbiategrasso	Nunziata Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Casalpusterl.	Arrabito Vincenzo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Codogno	Rea Pasquale Romaniello Francesco	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Desio	Guasparri Giuliano Campi Luigi	1° dirigente Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Gorgonzola	Croce Domenico	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Legnano	Montieri Nicola Calabrese Francesco	1° dirigente Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Lodi	Iacona Antonio	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Magenta	Iannace Corrado Caldarella Paolo	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Monza	Muto Carlo Cacciabaudo Domenico	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Rho	Meloni Vittorio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Vimercate	Giannuolo Vitangelo	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Bergamo	Di Martino Alfredo Mercorio Carlo	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Clusone	Arancio Carlo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Ponte S. Pietro	De Gennaro Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Romano di Lombardia	Brucchieri Antonino	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Treviglio	Tritapepe Francesco Paolo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Zogno	Alberghina Emanuele	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Brescia	Turco Gino Mattia Guido	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Breno	Mele Lorenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Chiari	Sciarrotta Angelo	Isp.re comp.le R.E.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Milano	Uff. II.DD. Edolo	Venia Nunzio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Gardone Val Trompia	Cusimano Eduardo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Lonato	Pagliuca Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Salò	Venturini Franco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Como	Pavoni Antonio Tucci Giuseppe	1° dirigente Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Cantù	Tumminelli Rosario	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Erba	Ferraro Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Lecco	Rundo Luigi Campanielli Arnaldo	Isp.re comp.le R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Merate	Liquori Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Cremona	Vella Sebastiano Sorrentino Salvatore	1° dirigente Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Crema	Licata Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Soresina	Nastasi Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Mantova	Lamberti Alfonso	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Bozzolo	Catalfamo Carmelo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Castiglione delle Stiviere	Falcone Pietro	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Revere	Zingale Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Suzzara	Albanese Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Viadana	Bradascio Luigi	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Pavia	Cerri Giorgio Estrangeros Alberto	Isp.re comp.le R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Mede	Lettini Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Stradella	Cavallo Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Vigevano	Bono Luigi Bertone Luciano	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Voghera	La Torre Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Sondrio	Campoccia Gesualdo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Tirano	Vigiani Giovanni	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Varese	Guarraci Ferdinando Asprea Vincenzo	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Busto Arsizio	Marmora Raffaello	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Gallarate	Pastore Luigi	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Gavirate	Rizzo Angelo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Saronno	Barbagallo Gaetano Di Lorenzo Vito	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
Napoli	Uff. II.DD. Napoli 1°	Festa Giovanni	Dir. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Napoli 2°	Bagno Nino Boiano Aldo Del Prete Raffaele Foti Salvatore Tedesco Francesco	Dir. ag. 1ª cl. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Avellino	Fenizia Aldo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Caserta	Sette Ottavio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Salerno	Velli Mario	Dir. ag. 1ª cl.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Palermo	Uff. II.DD. Palermo	Americo Emilio	Isp.re comp.le R.E.
		Raspante Nicolò	Dir. ag. 1ª cl.
		Rundo Emanuele	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Bagheria	Lullo Rosa	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Cefalù	Alongi Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Termini Imer.	Franchina Vittorio	Dir. 1ª cl. R.E.
		Galvano Leopoldo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Canicattì	Caratozzolo Brunone	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Sciacca	Ginex Calogero	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Caltanissetta	Fiaccabrino Nicolò	Dir. 1ª cl. R.E.
		Riccobene Alfredo Santo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Gela	Mollura Raffaele	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Catania	Bruno Salvatore	Dir. ag. 1ª cl.
		D'Amico Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
		Grande Vincenzo	Dir. ag. 1ª cl.
		Pintaldi Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Acireale	Ventrici Paolino	Isp.re comp.le R.E.
		Catalano Vito	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Caltagirone	Muscarà Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Giarre	Sampieri Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Russo Nicolò	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Enna	Ligieri Santino	Dir. 1ª cl. R.E.
		Colaianni Patrizio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Messina	Sciarrone Giovannina	Dir. 1ª cl. R.E.
		Bilotta Saverio	Dir. 1ª cl. R.E.
		Celesti Aldo	Dir. 1ª cl.
		Casano Antonio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Barcellona	Panzuti Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Milazzo	Giannetto Aldo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. S. Agata Mil.	Milone Domenico	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Taormina	Cutroneo Mario Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Ragusa	Massari Giovanni	Dir. 1ª cl. R.E.
		Spatola Antonino	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Modica	Abbate Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Siracusa	Confreda Gionata	Dir. 1ª cl. R.E.
		Di Bella Isidoro	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Augusta	Previtera Antonino	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Lentini	Guarnera Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Noto	Saraceno Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Trapani	Di Liberti Diego	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Castelvetrano	Cusumano Damiano	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Marsala	D'Urso Giuseppe	Isp.re comp.le R.E.
Perugia	Uff. II.DD. Città di Cast.	Dagata Leo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Terni	Di Veroli Franco	Dir. ag. 1ª cl.
Potenza	Uff. II.DD. Potenza	Ciriello Roberto	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Matera	Cerracchio Achille	Dir. 1ª cl. R.E.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Roma	Uff. II.DD. Roma 1°	Tanzilli Antonio	Isp.re comp.le R.E.
		Crimi Maria Antonietta	Dir. 1ª cl. R.E.
		Di Certo Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
		Bosco Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Donato Raffaello	Dir. 1ª cl. R.E.
		Pizzolla Emanuele	Dir. 1ª cl. R.E.
		Di Fonzo Pasquale	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Roma 2°	Sciliberto Paolo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Melone Mario	Dir. 1ª cl. R.E.
		Vignolo Giancarlo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Barbagallo Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
		Mistretta Leonilde	Dir. 1ª cl. R.E.
		Proia Aggeo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Paolini Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
		Giusti Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Palestrina	Pontecorvo Augusto	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Frosinone	Grimaldi Antonio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Latina	Giri Tobia	Isp.re comp.le R.E.
		Di Cesare Teubaldo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Tamburrini Gaetano	Dir. 1ª cl. R.E.
		Buonocore Forte Ester	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Viterbo	Giardinieri Giancarlo	Dir. ag. 1ª cl.
Torino	Uff. II.DD. Torino 1°	De Vanna Vittorio	Dir. 1ª cl. R.E.
		De Virgiliis Lamberto	Dir. 1ª cl. R.E.
		Solazzi Giulio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Torino 2°	Esposito Senerelli Ernesto	Dir. 1ª cl. R.E.
		Santangeli Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Regnoli Pier Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
		Vitullo Fausto	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Rivoli	Barretta Ennio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Alessandria	Venzano Pietro	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Novi Ligure	Sanguineti Luciano	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Asti	Lentini Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Alba	Ferretti Otello	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Novara	Renne Vincenzo	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Biella	Spina Antonino	Dir. ag. 1ª cl.
Trento	Uff. II.DD. Trento	Devescovi Duilio	1° dirigente
		Mincuzzi Michele	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Borgo Valsugana	Teramo Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Cavalese	De Nigro Mario	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Cles	Di Tommaso Michele	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Riva del Garda	Massimo Nino	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Rovereto	Cirrincione Salvatore	Dir. capo
Trieste	Uff. II.DD. Trieste	Cimoli Roberto	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Udine	Bertolo Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Pordenone	Panetta Francesco	Dir. ag. 1ª cl.
Venezia	Uff. II.DD. Venezia	Cuppari Fioravante	1° dirigente
		Terranova Alfredo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Valenti Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
		Toniettto Pietro	Dir. 1ª cl. R.E.
		Gervasi Aureliano	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Chioggia	Gentile Domenico	Dir. ag. 1ª cl.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome funzionari	Qualifica
Venezia	Uff. II.DD. Mestre	Donato Giovanni Cini Tito Sciarrillo Carlo	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Portogruaro	Coniglio Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. San Donà di Piave	Vianello Mario	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Belluno	Mulé Saverio	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Cortina	Prosperi Giuseppe	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Padova	Papero Nunzio Russo Sebastiano Malvasi Antonio Zocco Massimo Falciglia Gaetano	1° dirigente Isp.re comp.le R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Cittadella	Lo Giudice Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Este	Rinciari Giuseppe Lorenzin Otelo Carlo	Isp.re comp.le R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Rovigo	Conte Giovanni Prisco Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Adria	Faraldo Gennaro	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Badia Polesine	Siciliano Salvatore	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Treviso	Giannetto Santino Corsetti Antonio	1° dirigente Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Castelfranco	Scala Carmelo Testini Giovanni	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Montebelluna	Pasdera Benvenuto	Isp.re comp.le R.E.
	Uff. II.DD. Oderzo	Marsili Giovanni	Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Valdobbiadene	Napolitano Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Vittorio Ven.	Calogero Gastone	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Verona	Boschini Marchino Porrello Sebastiano Maccagnani Eugenio Tavella Mario Gennaro Roberto	1° dirigente Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Caprino	Lucchese Luigi	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Soave	Masotto Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Vicenza	Mancino Mario Di Stefano Maria Lina De Meo Giuliano	Dir. capo R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Arzignano	Zuppardo Aldo Calogero Tedone Vito	Dir. capo R.E. Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Bassano	Pucillo Severino Monaco Lucia Toscano Giovanni	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Schio	Badolato Letterio Raddino Pasquale	Dir. 1ª cl. R.E. Dir. ag. 1ª cl.
	Uff. II.DD. Thiene	Pesce Orlando	Dir. 1ª cl. R.E.
	Uff. II.DD. Valdagno	Mercanti Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.

(5065)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (lire 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 29 ottobre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 161

(5098)

DECRETO 20 ottobre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (lire 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 29 ottobre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 162

(5099)

DECRETO 20 ottobre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (lire 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 29 ottobre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1982
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 163

(5100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 181967 del 20 ottobre 1982 praticabili dal 25 ottobre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L/lt.	579
Gasolio agricoltura	»	461
Petrolio agricoltura	»	450
Gasolio pesca e piccola marina	»	427
Petrolio pesca e piccola marina	»	417
Olio combustibile ATZ	L/kg.	322
Olio combustibile BTZ	»	354

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L/lt.	559	562	565	568	571
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L/kg.	476	479	482	485	488

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le *suddette maggiorazioni sono da intendersi in* lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5113)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 settembre 1982. Fondo sanitario nazionale. Assegnazione alle regioni Molise e Valle d'Aosta di quote in conto capitale 1982, per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 24 marzo 1982 con la quale era stato tra l'altro disposto l'accantonamento di una quota del Fondo sanitario nazionale 1982, parte in conto capitale, pari a L. 76.240.000.000, per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;

Considerato che il suddetto importo di L. 76.240.000.000 va ripartito tra le regioni che non hanno raggiunto lo standard di 6 posti letto per 1.000 abitanti;

Vista la relazione predisposta dal Ministero della sanità che dà conto della verifica, effettuata in base a dati regionali, dello stato di attuazione delle opere di edilizia ospedaliera nelle regioni Valle d'Aosta e Molise;

Atteso che le regioni Campania e Basilicata non hanno ancora fornito la necessaria documentazione istruttoria al Ministero della sanità;

Considerato che, in attesa dei dati relativi alle regioni Campania e Basilicata, è opportuno procedere all'assegnazione in via provvisoria di parte del suddetto importo di L. 76.240.000.000 alle regioni che hanno tempestivamente inviato i necessari elementi istruttori;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 28 luglio 1982;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 agosto 1982;

Vista la richiesta del Ministro della sanità concernente la verifica da parte degli esperti di cui alla delibera CIPE del 17 gennaio 1980 dello stato di attuazione degli investimenti pubblici per costruzione di nuovi posti letto ospedalieri nelle regioni suddette;

Delibera:

Parte dell'importo di L. 76.240.000.000, accantonato in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, quota in conto capitale 1982, è assegnata alle seguenti regioni, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Valle d'Aosta	L.	9.309.000.000
Molise	»	26.327.000.000
Totale . . .	L.	35.636.000.000

Il residuo importo di L. 40.604.000.000 rimane accantonato in attesa che le regioni Campania e Basilicata trasmettano in tempo utile la documentazione necessaria perché possa procedersi alla relativa assegnazione. Resta fermo che, in mancanza di tale adempimento entro il corrente esercizio finanziario, la somma di cui trattasi verrà ripartita tra le Regioni aventi valido titolo.

Il gruppo di esperti di cui alla delibera CIPE del 17 gennaio 1980 è incaricato di verificare l'utilizzazione da parte delle regioni Valle d'Aosta, Molise, Campania e Basilicata dei fondi assegnati dal CIPE negli anni 1980-1981 per costruzione di nuovi posti letto ospedalieri e lo stato di avanzamento dei programmi in corso, al fine di individuare gli eventuali ostacoli alla pronta esecuzione dei progetti e favorire la rapida utilizzazione dei fondi erogati.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5076)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Porto Torres, Teolo e Ciriè

Con decreto interministeriale 23 settembre 1982, n. 103, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo Difesa Marina, alla categoria dei beni patrimoniali dello Stato il compendio costituito dalla stazione R.G. e dalla batteria S.R. 414, riportato nel catasto del comune censuario di Porto Torres (Sassari) al foglio n. 3, mappali n. 56 e n. 22, partite n. 764 e n. 162 della superficie complessiva di Ha 0.66.45.

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1982, n. 106, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, del terreno costituente l'ex poligono di tiro di Praglia in territorio del comune di Teolo (Padova), riportato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 8, particelle numeri 1, 6, 7, 8, 9, 147 e 148, della superficie complessiva di mq 94.196.

Con decreto interministeriale 23 settembre 1982, n. 102, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di un'area facente parte dell'immobile demaniale denominata « Poligono esperienze per l'armamento » di Nole Canavese (Torino), riportata nel catasto di tale comune alla partita 4093, foglio n. 3, particelle numeri 72, 73, 74, 75, 77, 67, 69 e 66, per una superficie complessiva di mq 7.244.

(5015)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica biologica;
2) geologia regionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5079)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Acarfit »

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 20 ottobre 1973 alla impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato « Acarfit », già registrato al n. 1275.

(4917)

Avviso di rettifica

Nell'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1981-31 dicembre 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982, alla pagina 27, laddove sono indicate le preparazioni della specialità medicinale « Circleton » della ditta Ibi-Sud di Aprilia (Latina) deve leggersi: « 30 e 50 capsule da mg 100 e 30 e 50 capsule da mg 200 » anzichè « 50 capsule mg 500 ».

(4918)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 15 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1437,30	1437,30	1437,15	1437,30	1437,25	1437,25	1437,20	1437,30	1437,30	1437,30
Dollaro canadese	1167,90	1167,90	1167 —	1167,90	1168 —	1167,80	1168,30	1167,90	1167,90	1167,90
Marco germanico	570,45	570,45	570,50	570,45	570,50	570,40	570,44	570,45	570,45	570,45
Fiorino olandese	522,73	522,73	522,75	522,73	523 —	522,70	522,88	522,73	522,73	522,70
Franco belga	29,375	29,375	29,39	29,375	29,40	29,35	29,39	29,375	29,375	29,38
Franco francese	201,80	201,80	201,40	201,80	201,40	201,75	201,55	201,80	201,80	201,80
Lira sterlina	2450,20	2450,20	2451 —	2450,20	2449 —	2450,15	2450,70	2450,20	2450,20	2450,20
Lira irlandese	1944,50	1944,50	1941 —	1944,50	1940 —	—	1942 —	1944,50	1944,50	—
Corona danese	160,31	160,31	160,25	160,31	160,30	160,30	160,32	160,31	160,31	160,30
Corona norvegese	198,58	198,58	198,20	198,58	198,20	197,95	198,10	198,58	198,58	198 —
Corona svedese	195,50	195,50	195,40	195,50	195,40	195,60	195,35	195,50	195,50	195,55
Franco svizzero	667,19	667,19	667,50	667,19	667,40	667,40	667,55	667,19	667,19	667,20
Scellino austriaco	81,25	81,25	81,15	81,25	81,15	81,20	81,40	81,25	81,25	81,25
Escudo portoghese	16,08	16,08	16,15	16,08	16,10	16,05	16,08	16,08	16,08	16,09
Peseta spagnola	12,525	12,525	12,53	12,525	12,50	12,50	12,53	12,525	12,525	12,53
Yen giapponese	5,343	5,343	5,33	5,343	5,34	5,33	5,347	5,343	5,343	5,34
E.C.U.	1340,83	1340,83	—	1340,83	—	—	1340,83	1340,83	1340,83	—

Media dei titoli del 15 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50% » » 1969-84	86,725
» 6% » » 1970-85	81,750
» 6% » » 1971-86	77,575
» 6% » » 1972-87	77,650
» 9% » » 1975-90	73,125
» 9% » » 1976-91	71,775
» 10% » » 1977-92	77,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,90
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,225
» » » » 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,200
» » » » 1-11-1981/83	99,575
» » » » 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
» » » » 1- 6-1981/84	98,875
» » » » 1- 1-1982/84	98,825
» » » » 1- 1-1982/86	98,675
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,250
» » » 18% 1- 7-1983	100,225
» » » 12% 1-10-1983	94,375
» » » 12% 1- 1-1984	92,850
» » » 12% 1- 4-1984	91,825
» » » 18% 1- 4-1984	99,525
» » » 12% 1-10-1984	89,825
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1437,25
Dollaro canadese	1168,10
Marco germanico	570,445
Fiorino olandese	522,805
Franco belga	29,382
Franco francese	201,675
Lira sterlina	2450,45
Lira irlandese	1943,25
Corona danese	160,315
Corona norvegese	198,04
Corona svedese	195,565
Franco svizzero	667,37
Scellino austriaco	81,312
Escudo portoghese	16,08
Peseta spagnola	12,527
Yen giapponese	5,345
E.C.U.	1340,83

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 231-VA »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Pozzi Giancarlo, in Gallarate, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(5061)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 382 AR »: Risorti Caterina, in Loro Ciuffenna.

Provincia di Milano:

« 869 MI »: Ferrari Mario, in Cusano Milanino.

Provincia di Napoli:

« 419 NA »: A.V.R.O. - Metalli preziosi S.p.a., in Napoli.

Provincia di Vicenza:

« 710 VI »: Bruttomesso Luciano, in Caldogno;
« 950 VI »: Microarte S.n.c. di Gallo Graziano & C., in Monticello Conte Otto.

(5060)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Villa Rendena e Javrè

Con deliberazione 30 luglio 1982, n. 8247, la giunta provinciale di Trento a disposto di trasferire le particelle fondiarie 465/2, 1928, 1930, 1936/1, 1936/2, 1938, 1939, 1940, 1929, 290/1 comune catastale di Villa Rendena e le particelle fondiarie 450/6 e 1934 comune catastale di Javrè, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4847)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 9 ottobre 1982, n. 1/13/2-1407, il decreto prefettizio 10 dicembre 1931, n. 11419/2525/29, con il quale il cognome del sig. Antonio Babič, nato a Roditti il 15 marzo 1881, venne ridotto nella forma italiana di « Balbi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia e alla figlia Maria, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 27 luglio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, sig.ra Maria Balbi ved. Trampus, nata a Trieste il 16 novembre 1916, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Babic ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(5086)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione al bando di concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Trani

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1981, registro n. 39, foglio n. 280, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Trani;

Accertato che con decreto ministeriale 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1977, registro n. 24, foglio n. 131, il decreto ministeriale 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971, è stato modificato nel senso che le voci « Trani casa reclusione donne » posti uno e « Trani casa circondariale » posti uno sono state unificate nell'unica voce « Trani casa reclusione donne e casa circondariale » posti due;

Considerato pertanto che occorre rettificare il decreto ministeriale 1° ottobre 1981;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1° ottobre 1981, con il quale è stato indetto il concorso per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Trani è così rettificato: « Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione donne e casa circondariale di Trani ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 271

(4942)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale della carriera direttiva qualifiche dirigenziali degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 6 del 31 marzo 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1981, che approva la graduatoria del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale della carriera direttiva qualifiche dirigenziali degli archivi notarii indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1980.

(5087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1983

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1983 gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sedi di procura della Repubblica, nel mese di gennaio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5064)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di commesso del ruolo amministrativo, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di commesso in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens, 4, in sostituzione di quello di cui all'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1982, n. 207.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) patente di guida di categoria « B ».

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 2/82, via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e fatte pervenire, a mezzo lettera raccomandata a.r., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale dell'Ente.

(5089)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore del 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(650/S)

OSPEDALE « CIVICO E BENFRATELLI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(653/S)

OSPEDALE « M. ASCOLI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(651/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 289 del 20 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine mauriziano, in Torino: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica presso l'ospedale mauriziano di Valenza.

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine, in Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio acquisti e magazzino.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822920)